

**Legge 12 agosto 1977, n. 675  
(artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)**

**Fondo centrale di garanzia per finanziamenti a medio e lungo termine all'industria  
(omissis)**

**Art. 1**

**E' istituito, in seno al CIPE, un Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).**

**Ne fanno parte il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne è vicepresidente.**

**Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'art.16 della legge 27 febbraio 1967, n.48.**

**Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti previsti dall'art.15 della legge 27 febbraio 1967, n.48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.**

**Salve le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intende adottare nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.**

**Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.**

**Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:**

**a) con le regioni, attraverso la commissione interregionale prevista dall'art.13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;**

**b) con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.**

**Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

**Art. 2**

**Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.**

**Il CIPI provvede:**

**a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;**

b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;

d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione, nonché un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del <<Fondo speciale per la ricerca applicata>>, anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art.3 della legge 14 ottobre 1974,n.652;

f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati o all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo art. 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere. Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonché delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art.2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata; accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art.2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:

1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28;

2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art.22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art.28.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:

- 1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;
- 2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.

Il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, determina le direttive per l'attività della Gepi S.p.A., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo art. 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione interregionale di cui all'art.13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente art. 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento.

### Art. 3

E' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il <<Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale>>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.9 della legge 25 novembre 1971, n.1041. L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.

Il <<Fondo>> è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente art.2.

Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;
- b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.1523.

Una quota non inferiore al 40% delle disponibilità del <<Fondo>>, di cui al primo comma del presente articolo, è riservata annualmente ai territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'art.10 della legge 2 maggio 1976, n. 183; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65% ai territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35% alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo art. 13.

Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma del successivo art. 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70% per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale 60% per i progetti di ristrutturazione fino a 2 miliardi, 50% per tutti gli altri progetti di ristrutturazione e 40% per i progetti di riconversione.

Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente art. 2, localizzate nei territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del <<Fondo>> di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'art.10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70% del costo globale preventivo del progetto.

Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.902. Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'art.2, secondo comma, punto c).

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonché a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.

Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, fermo restando ogni altro adempimento previsto, sono tenute a comunicare al CIPI i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali, indicando in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della Commissione parlamentare di cui al successivo art. 13.

Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente art. 2 e non preveda progetti pari almeno al 40% del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera b) del precedente terzo comma, si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente ottavo comma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente primo comma, i meccanismi di agevolazione di cui all'art.10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le imprese di cui al precedente decimo comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo art. 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.

Il limite dimensionale relativo al capitale sociale di cui al precedente decimo comma è aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Il <<Fondo>> è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Le disponibilità del <<Fondo>> affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art.585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'art.1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato.

Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che,

verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.

#### Art. 4

Con le disponibilità del <<Fondo>>, nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

- a) mutui agevolati;
- b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;
- c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;
- d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art.19 della presente legge;
- e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata o comunque in misura non inferiore al 60% del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.1523.

Al <<Fondo>> fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul <<Fondo>> di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'art. 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'art.6, primo comma, della presente legge.

Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del Tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ne dà comunicazione alla Commissione parlamentare di cui all'art.13. Al comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle provincie autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonché dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo art. 16, secondo comma.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'art.3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo art.13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del <<Fondo>> di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

- a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a L. 10 miliardi, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;
- c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;
- d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.

#### Art. 5

I contributi sugli interessi, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 4 sono estesi ai finanziamenti che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, accordano alle imprese artigiane.

Le operazioni di risconto agli istituti e alle aziende di credito anzidetti sono effettuate a carico delle disponibilità di cui alla lettera a) del punto I) del successivo art. 29. Tali agevolazioni sono accordate alle imprese artigiane, che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente art. 2.

Le predette agevolazioni sono concesse alla Cassa per il credito alle imprese artigiane nei limiti e con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni, fatta eccezione per la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di risconto che è elevata a 15 anni, con un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a 5 anni.

La garanzia prevista dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica, per i finanziamenti di cui al presente articolo, fino al 100% della perdita finale.

Qualora i progetti delle imprese artigiane siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria, la Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi previsti dalla lettera b) del primo comma del precedente art. 4 nelle medesime proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente art. 3. Le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni saranno stabilite nel decreto di cui al secondo comma dell'art.8.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è tenuta a inviare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alla regione interessata le motivate conclusioni dell'istruttoria per ogni singola domanda. Il comitato di cui al sesto comma del precedente art. 4 e la regione interessata devono dare entro quaranta giorni dalla data in cui ricevono le conclusioni di ciascuna istruttoria l'autorizzazione a concedere i contributi previsti; trascorso il termine prima indicato senza che il comitato stesso o la regione si siano pronunciati, i contributi possono essere concessi. In caso di difformità di pareri la concessione dei contributi è deliberata dal CIPI.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane invia annualmente al CIPI e alle regioni una relazione sulla dimensione delle iniziative, l'entità degli investimenti e gli accertati effetti occupazionali derivanti dall'applicazione della presente legge.

#### Art. 6

**Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente art. 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente art. 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare: i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili seguito dell'attuazione del progetto; i processi di decentramento produttivo; gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito, dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari, trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto della deliberazione corredata da una apposita relazione istruttoria al CIPI, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste. La relazione deve indicare: le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto; la situazione patrimoniale dell'impresa; preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditività lorda; gli obiettivi da realizzare in termini di produttività; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa; l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.**

**Gli istituti di credito a medio termine dovranno trimestralmente comunicare al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato l'elenco e l'importo delle domande non accolte. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può richiedere all'istituto di credito copie delle domande non accolte e delle relazioni conclusive dell'istruttoria.**

**Per i progetti di investimento di importo superiore a 30 miliardi i risultati dell'istruttoria contenuti in apposita relazione sono altresì trasmessi dall'istituto di credito alla regione interessata che può esprimere al CIPI entro il termine perentorio di quaranta giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.**

**La gestione dei mutui di cui alla lettera a), primo comma, del precedente art. 4 può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione.**

**Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per il tesoro stabilisce, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure, tempi e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.**

**Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve dare comunicazione delle domande al Ministro per il lavoro e la presidenza sociale, al quale compete accertare le esigenze di formazione della mano d'opera necessaria, nonché di verificare la coerenza e la congruità dei programmi di addestramento e di riqualificazione predisposti dall'impresa, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro.**

**Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'art.4, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.**

#### **Art. 7**

**I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'art.4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30% del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito a medio termine e sono concessi ed erogati per un ammontare non superiore alla somma tra il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito a medio termine più l'aumento di capitale proprio dell'impresa effettuato a pagamento.**

**La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente art. 4, non può superare i limiti di cui al sesto comma del precedente art. 3.**

**Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art.4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari al 30% del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori indicati dall'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al 40% del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nelle aree di cui all'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.902, nonché nei**

territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al 60% nel rimanente territorio nazionale.

Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a), primo comma, dell'art.4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art.4 comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di quindici anni.

Sui mutui erogati dal <<Fondo>> non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extra aziendali.

Le somme derivanti dai rimborsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per capitali e interessi sui mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'art.4, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente art.4, primo comma, lettera b), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento per un importo non eccedente il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal terzo comma del presente articolo, a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il CIPI concede, con la stessa deliberazione con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal CIPI all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse ordinario.

#### Art. 8

Qualora i progetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'art.4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo art. 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'art.5.

I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfise Cis, nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all'art.17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e a sotto scrivere i relativi aumenti di capitale.

#### Art. 9

Per il periodo indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8, le imprese beneficiarie per ottenere l'erogazione dei contributi debbono presentare annualmente o su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Nei casi in cui il numero di questi sia inferiore a quello indicato nel decreto di concessione oppure, nelle ipotesi di cui all'undicesimo comma del precedente art. 3, superiore ai livelli di occupazione preesistente o l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nello stesso decreto, anche per quanto riguarda gli impegni di decentramento territoriale di cui al decimo comma del precedente art.

**3 e al primo comma del precedente art. 6, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'art.4, dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nel decreto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.**

**Qualora siano state ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione, i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della relativa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.**

**Nell'ipotesi di cui al secondo comma, gli interessi dovuti per i mutui agevolati concessi a norma della lettera a) del primo comma dell'art.4, per lo stesso periodo, sono pari alla misura del tasso di riferimento.**